



**Università
degli Studi
di Ferrara**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER L'INCENTIVAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SCIENTIFICI SU RIVISTE AD ACCESSO APERTO

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2143, Prot. n. 300581 del 7.11.2024

Entrata in vigore: 11.11.2024

Sommario

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Costituzione del Fondo e limite delle quote di incentivazione	2
Articolo 3 - Requisiti di ammissibilità	2
Articolo 4 – Valutazione di merito delle istanze e attribuzione della quota di incentivazione	3
Articolo 5 - Procedura di richiesta	4
Articolo 6 – Monitoraggio e pubblicità	5
Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento	6
ALLEGATO 1 - Criteri di valutazione	7

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per l'incentivazione alla pubblicazione di articoli scientifici su rivista ad Accesso Aperto. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 4 dello Statuto di UNIFE, l'Ateneo recepisce i principi dell'Accesso Aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
2. Ai fini del presente regolamento, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo e limite delle quote di incentivazione

1. Il Fondo di Ateneo per l'incentivazione alla pubblicazione di articoli scientifici su rivista ad

Accesso Aperto è costituito con risorse stanziare annualmente sul Bilancio Unico d'Ateneo destinate a finanziare/cofinanziare i costi da sostenere per le pubblicazioni ad Accesso Aperto accettate ma non ancora pubblicate alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, da Editori scientifici che praticano un Accesso Aperto etico, finalizzato principalmente all'apertura della conoscenza e non limitato al solo profitto, in linea con i valori del settore accademico pubblico.

2. Il contributo di incentivazione sarà pari al 50% dei costi, che dovranno essere sostenuti con fondi del Dipartimento, per la pubblicazione ad Accesso Aperto del lavoro già accettato dall'editore e non potrà in ogni caso superare il limite di 1.500 euro per ciascun articolo su rivista finanziato.
3. Può essere finanziato solamente un articolo per ciascun ricercatore per ogni anno solare. Il finanziamento si intende per singola pubblicazione, pertanto, qualora alla stesura della stessa abbiano contribuito più ricercatori dell'Ateneo, la richiesta potrà essere presentata da un solo autore.

Articolo 3 - Requisiti di ammissibilità

1. Possono fare domanda tutti i ricercatori strutturati (RTD, RTT, RU, PA, PO, professori straordinari) in servizio presso l'Ateneo di Ferrara al momento della richiesta.
2. L'interessato deve presentare l'istanza di erogazione del contributo per l'incentivazione alla pubblicazione di articoli scientifici su rivista ad Accesso Aperto, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Bibliometrico e Banche Dati, corredata dei seguenti documenti:
 - testo del lavoro scientifico accettato dall'editore per la pubblicazione
 - dichiarazione dell'editore attestante l'accettazione del contributo alla pubblicazione
 - documentazione proveniente dall'editore attestante il costo complessivo per la pubblicazione ad Accesso Aperto con licenza CC del contributo accettato.
3. Il richiedente deve essere autore della pubblicazione ma non necessariamente il Corresponding Author del lavoro.
4. È necessario che il Corresponding Author del lavoro abbia comunque un'affiliazione Unife (a titolo esemplificativo non esaustivo: il proponente è un professore ordinario Unife e il Corresponding Author è assegnista di Unife o dottorando con sede amministrativa Unife).
5. Non è possibile richiedere il contributo alla pubblicazione ad Accesso Aperto per lavori accettati da Editori coi quali l'Ateneo, anche in forma consorziata¹, ha in essere convenzioni per

¹ A titolo esemplificativo non esaustivo CRUI-CARE. L'elenco delle agevolazioni in essere è reperibile alla pagina web: <https://biblioteche.unife.it/SebinaOpac/article/contratti-trasformativi-sottoscritti-da-unife/contrattiunife>

agevolazioni delle pubblicazioni ad Accesso Aperto.

6. La pubblicazione per la quale si richiede il contributo deve configurarsi come lavoro scientifico. Non sono ammesse pubblicazioni di carattere divulgativo.
7. La pubblicazione per la quale si richiede il contributo deve essere stata sottoposta a processo di revisione tra pari double blind peer review o open peer review (per scelta o by default). Non sono ammesse richieste di contributo per pubblicazioni sottoposte a processo di single blind peer review.
8. La pubblicazione per la quale si richiede il contributo deve essere stata accettata dall'editore per la pubblicazione ma ancora non pubblicata.
9. Il pagamento delle spese per la pubblicazione del contributo deve essere effettuato con fondi dipartimentali.
10. La verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo avviene a cura dell'Ufficio Bibliometrico e banche dati e le istanze saranno trasmesse per la valutazione, secondo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, solo nel caso in cui tutti i requisiti di ammissibilità siano soddisfatti.

Articolo 4 – Valutazione di merito delle istanze e attribuzione della quota di incentivazione

1. La valutazione della richiesta di contributo sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta (di seguito Commissione) coadiuvata eventualmente da uno o più componenti della Commissione Ricerca del Consiglio per la Ricerca e per la Terza Missione scelti sulla base dell'area scientifica della pubblicazione dichiarata dal proponente in sede di domanda. La Commissione, se lo ritiene opportuno, può inoltre avvalersi di pareri di esperti interni o esterni all'Ateneo.
2. Prima di iniziare il processo di valutazione di merito di cui al presente articolo, i componenti della Commissione devono rilasciare apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi. Nel caso in cui emerga la presenza di conflitti di interesse il/i commissario/i coinvolto/i si asterrà dalla procedura e sarà sostituito previa nomina da parte della Commissione Ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione.
3. La valutazione positiva della domanda prevede il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60% del punteggio massimo raggiungibile basato sulla valutazione di specifici criteri atti a identificare la qualità della sede editoriale per le pubblicazioni su rivista, riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. L'Ufficio Bibliometrico e Banche dati supporta la Commissione nell'effettuare l'istruttoria necessaria ai fini della valutazione di merito che viene inviata al richiedente unitamente al verbale analitico del processo. La valutazione finale sarà inoltre corredata da indicazioni e suggerimenti relativamente alle possibilità di miglioramento dell'approccio all'Accesso Aperto etico.
5. Per le istanze che riceveranno una valutazione di merito positiva, il Dipartimento provvederà a erogare direttamente l'importo del contributo assegnato, previo ricevimento del trasferimento dei fondi assegnati da parte dell'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità.
6. Le richieste di attribuzione del contributo alla pubblicazione ad Accesso Aperto verranno evase nell'ordine cronologico di presentazione.
7. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti per accogliere richieste di incentivazione giunte in concomitanza, sarà data la precedenza, nell'ordine, ai seguenti fattori:
 - Corresponding Author non strutturato (assegnista o dottorando in servizio presso Unife);
 - età del richiedente, dando la precedenza al richiedente con età anagrafica inferiore;
 - numero di incentivazioni ottenute nei bandi precedenti, dando la precedenza a chi l'ha ottenuta per un numero inferiore di volte.
8. Il beneficiario dovrà provvedere al pagamento della pubblicazione con l'editore per la quale ha presentato istanza entro 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione del contributo e comunque non oltre i termini previsti dal contratto stipulato con l'editore.
9. Nel caso in cui, a seguito dell'erogazione del contributo di incentivazione, il beneficiario non provvedesse al pagamento della pubblicazione nei termini indicati al precedente comma 8, il richiedente non potrà presentare ulteriori richieste di attribuzione del contributo di incentivazione per l'anno solare in corso e per il successivo e il contributo dovrà essere trasferito dal Dipartimento all'Ufficio Bilancio.

Articolo 5 - Procedura di richiesta

1. La richiesta deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Bibliometrico e Banche Dati, utilizzando l'apposito modulo, e deve essere corredata della documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento. Le richieste che perverranno in modo diverso o non corredate della predetta documentazione non saranno considerate ammissibili.
2. La verifica dei requisiti di ammissibilità viene effettuata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza e ne viene data comunicazione al richiedente.
3. La valutazione di merito da parte della Commissione di Ateneo sulla Scienza Aperta avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza corredata dell'esito positivo della verifica di ammissibilità. La valutazione viene inviata all'interessato che ha 5 giorni lavorativi per presentare

eventuali controdeduzioni.

4. La Commissione risponderà ad eventuali controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
5. L'Ufficio Bibliometrico e Banche dati provvede alla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di contributo all'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità, all'interessato e al Segretario del Dipartimento di afferenza dell'istante.
6. L'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, effettuerà il trasferimento dei fondi al Dipartimento di afferenza dell'interessato.
7. Qualora non vi siano fondi disponibili, entro il medesimo termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Bibliometrico e Banche dati provvede a comunicarlo all'interessato.
8. Entro 15 giorni dal sostenimento della spesa, il Dipartimento provvederà ad inviare all'Ufficio Bibliometrico e Banche dati il relativo giustificativo.
9. Il beneficiario è tenuto ad inserire all'interno della pubblicazione il riferimento al contributo ottenuto per la pubblicazione nella sezione dedicata ai finanziamenti.
10. Il beneficiario è altresì tenuto secondo quanto stabilito agli articoli 8 e 9 del Regolamento per il coordinamento e la gestione dell'archivio istituzionale della produzione scientifica dell'ateneo, all'inserimento in SFERA della scheda prodotto della pubblicazione indicando nel campo "Finanziamenti" la dicitura "Fondo OA-UNIFE".
11. In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo comporta l'impossibilità a presentare ulteriori istanze di contributo per i successivi tre anni.

Articolo 6 – Monitoraggio e pubblicità

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione sulla Scienza Aperta provvede, all'interno del report annuale sulle attività di Scienza Aperta, ad inviare al Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione il resoconto sull'utilizzo del Fondo di Ateneo per l'incentivazione alla pubblicazione di articoli scientifici su rivista ad Accesso Aperto.
2. L'elenco dei beneficiari del contributo di cui al presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito web di Ateneo.

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line.
2. Eventuali modifiche alla denominazione delle strutture competenti possono essere apportate con Decreto Rettorale.

ALLEGATO 1 - Criteri di valutazione

Parametro	Punteggio massimo	Punteggio inter medio (ove applicabile)	Punteggio minimo
l'editore mette a disposizione i dati relativi al tasso di accettazione dei manoscritti	Tasso di accettazione inferiore o uguale al 10% 3 punti	Da 11% a 40% 2 punti Da 41% a 75% 1 punto	oltre il 75% o se il dato non è disponibile 0 punti
l'editore comunica in maniera chiara il tipo di revisione tra pari applicata	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore comunica in maniera chiara come si svolge il processo di peer review	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore comunica in maniera chiara la durata del processo di peer review	Sì 1 punto		No 0 punti
la durata del processo di peer review garantisce un processo di revisione adeguato	La Commissione OS stabilisce per ciascuna area una durata congrua: se rispettata 3 punti	2/3 della durata ritenuta congrua 2 punti 1/3 della durata ritenuta congrua 1 punto	Comunque, se inferiore a 7 giorni 0 punti
l'editore fornisce informazioni chiare e riferimenti di contatto relativamente all'Editor in chief ed ai componenti del Comitato editoriale (inclusa l'affiliazione)	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore indica in maniera chiara i costi di pubblicazione	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore indica chiaramente il tipo di copyright	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore indica chiaramente quali sono le forme di archiviazione a lungo termine e deposito legale che ammette	Sì 1 punto		No 0 punti
l'editore chiede all'autore dichiarazioni in merito alla proprietà intellettuale	Sì 3 punti		No 0 punti
l'editore chiede all'autore dichiarazioni in merito al conflitto di interessi	Sì 3 punti		No 0 punti
l'editore chiede all'autore dichiarazioni in merito al finanziamento della ricerca	Sì 3 punti		No 0 punti
l'editore fornisce e rende pubblicamente disponibili linee guida per i revisori	Sì 1 punto		No 0 punti
le procedure di revisione formalizzate garantiscono trasparenza, autonomia dei revisori rispetto agli organi della rivista per quanto concerne gli aspetti scientifici e, in	Fino a 3 punti		

ALLEGATO 1 - Criteri di valutazione

Parametro	Punteggio massimo	Punteggio inter medio (ove applicabile)	Punteggio minimo
generale, assenza di conflitti di interessi			
l'editore è membro dell'associazione COPE (Committee on Publication Ethics)	Si 1 punto		No 0 punti
i contenuti pubblicati sono molto eterogenei tra loro e distanti dagli scopi dichiarati dell'editore	No 1 punto		Si 0 punti
la sede editoriale non è riconducibile ai cosiddetti predatory journals, la verifica verrà effettuata sulle liste presenti: 1) https://beallslist.net/ 2) http://www.dgpis.gob.mx/PDF/Difusion/RevistasDepredadoras.pdf 3) https://predatoryjournals.org/the-list	Si 1 punto		No 0 punti
nelle norme per gli autori viene dichiarato che viene effettuato il controllo per plagiarism	Si 1 punto		No 0 punti
l'editore ha una policy per la ritrattazione delle pubblicazioni e per la gestione di eventuali casi di falsificazione, fabbricazione, plagio di immagini, dati o testi	Si 1 punto		No 0 punti
nelle norme editoriali si dichiara che la sede editoriale non accetta la ripubblicazione di lavori già accettati (ammesso il deposito in archivi di preprint)	Si 1 punto		No 0 punti
l'editore non fornisce un servizio definito "fast-track" a pagamento per una revisione tra pari accelerata che garantisce una pubblicazione rapida e sicura	Non fornisce il servizio 1 punto		Fornisce il servizio 0 punti
Tipologia di peer review:	Open peer review per scelta 3 punti Open peer review by default 3 punti		Double blind peer review 1 punti
la sede di pubblicazione è inclusa nella Directory of Open Access Journals (DOAJ) o, se recente, risponde ai criteri di DOAJ	Si 1 punto		No 0 punti
Nelle linee guida per i revisori non costituisce elemento/criterio di valutazione l'interesse economico dell'editore alla pubblicazione del lavoro	Si 1 punto		No 0 punti